

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, BACICCHI, LA PORTA, FELICETTI, ANGELIN, MONTALBANO, MOLA, BENASSI, BENEDETTI, DE SABBATA, FERRUCCI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1980

Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57:
« Intervento straordinario a favore della pesca marittima »

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione della pesca marittima rende inevitabile la proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, che prevede l'integrazione del prezzo del gasolio.

L'approvazione del presente disegno di legge ha, infatti, senso — e può andare al di là del suo chiaro carattere solidaristico verso la categoria dei pescatori, pressata da vecchie e nuove difficoltà — se, contestualmente, il Parlamento definirà gli interventi strutturali dei quali il settore ha vitale necessità.

Difatti l'intervento che si propone è limitato alla fase di passaggio tra la vecchia pra-

tica assistenziale e la nuova politica programmata della pesca, realizzando già oggi, seppure in limitata misura, la finalità della legge n. 57 del risparmio energetico.

L'obiettivo dell'intervento strutturale è da anni rivendicato da un vasto schieramento, comprendente — oltre al mondo dei pescatori — il movimento cooperativo, i sindacati, i comuni, le provincie e le regioni marittime. Tale necessità trova riscontro nelle apposite iniziative legislative, del Governo e del Gruppo comunista, oggi all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione ed il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, numero 57, anche per l'esercizio finanziario 1981 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

Art. 2.

All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.